



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale  
**Corpo Polizia Locale**

Fonte Nuova 05.06.2025

**ORDINANZA N. 92**

**OGGETTO:** MODIFICA PROVVISORIA ALLA VIABILITÀ IN LARGO NOSTRA SIGNORA DI FATIMA E VIA NOMENTANA PER EVENTO RELIGIOSO “*MADONNA PELLEGRINA DEL SANTUARIO DI FATIMA*”

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

Vista la richiesta prot. n. 21174 del 21.05.2025 nella quale si richiede la disciplina del traffico veicolare su Via Nomentana e su Largo Nostra Signora di Fatima, al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione a carattere religioso “Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima”;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs 285/92 ed il D.P.R. 495/92;

Visto il D.lgs n. 267/00;

Visto lo Statuto del Comune di Fonte Nuova;

Visto il Regolamento Comunale per “*La Concessione del Patrocinio Comunale*” (D.C.C. n. 27 del 2016);

Visto il Regolamento Comunale per “*La Disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” (D.C.C. n. 83 del 2020);

Ritenuto doveroso provvedere;

**ORDINA**

**Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di DOMENICA 08.06.2025**

1. La sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su Largo Nostra Signora di Fatima;
2. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Largo Nostra Signora di Fatima ad esclusione dei veicoli di Polizia, dei mezzi di soccorso e del mezzo utilizzato per trasportare l'immagine sacra;
3. La sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione su Via Nomentana nel tratto di strada compreso tra il Km 16+0,650 e Largo Geom. Lando Ballotti;

**DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE:**

4. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della processione.
5. è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito del corteo di arrestarsi prima di impegnarla durante il passaggio dello stesso;

6. la circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e del personale dell'organizzazione secondo le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana.
7. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti al corteo, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI SOPRAINDICATI NON SI APPLICANO AI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO, NONCHÉ A QUELLI SPECIFICAMENTE AUTORIZZATI DAGLI ORGANI DI POLIZIA PREPOSTI ALLA VIGILANZA.

#### **Il traffico veicolare sarà deviato come di seguito indicato:**

8. Per i veicoli provenienti da Mentana direzione Roma il traffico sarà deviato su Via Nomentana bis;
9. Per i veicoli provenienti da Roma direzione Mentana il traffico sarà deviato su Via Nomentana bis;
10. I mezzi di trasporto in servizio pubblico, aventi percorso istituzionale su Via Nomentana, in corrispondenza di Largo Nostra Signora di Fatima e in corrispondenza di Largo Geometra L. Ballotti, avranno l'obbligo di immettersi e percorrere la Nomentana Bis, ambo le direzioni, in deroga al divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della dovuta segnaletica;
- che la presente ordinanza sia resa nota alle aziende di trasporto pubblico il cui percorso è interessato dal transito del corteo;
- che, in attuazione del presente atto, la segnaletica già presente sia momentaneamente sospesa vigendo quanto disposto dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;

#### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

#### **SI AVVERTE ALTRESI'**

Che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve le più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**  
*Dr Francesco Spagnoletti*